

I «Libri iurium» delle città italiane: problematiche di lettura e di edizione

di Antonella Rovere

Negli archivi di molte città italiane, accanto a cartulari e manuali notarili, sono conservati volumi contenenti raccolte documentarie realizzate in epoca comunale o signorile, definiti dai contemporanei *libri* o *registri comunis* o *instrumentorum*, *pactorum* oppure *cartularium*, *memoriale*, *instrumentarium*, o ancora *liber rubeus*, *viridis*, *crucis*, *registrum magnum*, *parvum*, *vetus*, *antiquum*, *biscioni*, etc., denominazioni, queste ultime, legate a particolari caratteristiche della legatura, alle dimensioni o ad altri caratteri estrinseci.

Si tratta di quelle raccolte che noi oggi chiamiamo *libri iurium* (il genitivo singolare *iuris* adottato da qualche studioso non ha alcun senso) e delle quali ho già avuto modo di parlare in altra sede ¹, per cui vorrei scusarmi se molte delle cose che dirò non saranno del tutto nuove.

Tale tipo di documentazione sembra trarre le proprie origini da cartulari monastici, *libri traditionum*, polittici, *libri censuales*, diffusi soprattutto oltralpe in ambienti ecclesiastici. Questa filiazione, più o meno diretta, ha reso molti diplomatisti, soprattutto francesi e tedeschi, guardinghi nei confronti dei *libri iurium* delle città italiane, così come le falsificazioni operate proprio attraverso i cartulari monastici, unitamente allo scarso rispetto del genuino dettato dei documenti, caratteristico di queste raccolte contenenti esclusivamente copie, inducono ad essere rispetto a questi ultimi ².

In realtà i *libri iurium* delle città italiane, come avremo modo di

¹ A. ROVERE, *I «libri iurium» dell'Italia comunale*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s. XXIX/2 (1989) (n. mon.: *Civiltà Comunale. Libro, Scrittura, Documento*), pp. 159-199 e bibliografia ivi citata.

² Cfr. a questo proposito *Il Regesto di Farfa di Gregorio di Catino*, a cura di I. GIORGI-U. BALZANI, Roma 1879-1914; A. BRUEL, *Note sur la transcription des actes privés dans les cartulaires antérieurement au XIIIe siècle*, in «Bibliothèque de l'École des Chartes», XXXVI (1875), pp. 445-456.

vedere più dettagliatamente in seguito, se ne differenziano profondamente sia per una più rigorosa aderenza agli antigrafici, sia, e questo sembra l'elemento discriminante, per essere redatti da cancellieri o comunque da notai che agiscono su mandato e sotto il diretto controllo dell'autorità pubblica, che, anche attraverso la conservazione nell'ambito degli uffici che alla stessa fanno capo — archivio o cancelleria —, ne garantisce l'integrità e la genuinità.

Le stesse caratteristiche sembrano contraddistinguere, almeno per alcune esperienze, i *libri iurium* ecclesiastici italiani, generati più o meno contemporaneamente alle esperienze cittadine, nell'ambito delle sedi vescovili, che esercitano, nella persona dell'arcivescovo o del vicario, un'azione di promozione e di controllo strettamente paragonabile a quella delle autorità laiche. Per fare un esempio: il momento di inizio del più antico *liber* comunale genovese, purtroppo non pervenutoci, collocabile intorno al 1146 (il che lo rende il più antico finora conosciuto) è più o meno contemporaneo a quello del «Primo Registro della Curia», iniziato nel 1143 e nel quale si riscontra il diretto intervento dell'arcivescovo³.

Essendo mio compito in questa sede individuare le problematiche connesse all'analisi dei *libri iurium*, dovrò innanzitutto mettere in evidenza quali sono le caratteristiche che permettono di individuarli come tali e che a ben guardare si riducono ad una sola: il contenuto, strettamente collegato alle finalità, sia a quelle di ordine pratico — pericolo di dispersione e di deterioramento, più agevole consultazione —, sia e soprattutto a quelle ideali. Per fare questo mi servirò di un brano di una riformazione del comune di Firenze che elenca i tipi di documenti da inserire nei Capitoli, cioè i *libri iurium* della città:

«Inter alia pro infrascriptis causis, videlicet pro aliqua pace, liga, unione, submissione alicuius terre, castri seu loci: emptione alicuius terre, castri seu loci seu iurisdictionis: accomandisia, fine vel remissione (...), declaratione confinium (...), compromissio, laudo, conducta, promissione vel fideiussione pro aliquo, nomine comunis, vel ab aliquo pro comuni, concessionibus vel privilegiis ipsi comuni factis vel concessis et generaliter pro aliis quibuscumque scripturis que stipulatione vallata forent ...»⁴.

Da ciò risulta evidente la volontà dei comuni di raccogliere e conservare quei documenti che rappresentano, per ripetere un'espressione del

³ Cfr. L.T. BELGRANO, *Cartario genovese ed illustrazione del registro arcivescovile*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», II/1 (1871).

⁴ *I capitoli del comune di Firenze. Inventario e registro*, a cura di C. GUASTI, in *Documenti degli Archivi Toscani*, Firenze 1866-1893, p. VIII.

Torelli «le prove scritte delle ragioni formali e giuridiche della vita del comune, dei rapporti col di fuori, del diritto sul territorio dipendente»⁵, definizione che bene sottolinea verso quali temi si appuntasse l'interesse delle autorità cittadine intese a salvaguardare, garantire e soprattutto a giustificare giuridicamente l'esistenza del comune. Nei *libri iurium* troviamo quindi privilegi e lettere papali, diplomi imperiali, trattati e documenti che riguardano i rapporti del comune con altri comuni e città e con i territori da esso dipendenti, atti quindi relativi per così dire alla politica estera, documenti riguardanti il funzionamento e l'organizzazione interna del comune stesso, in qualche caso brani statutari, evenienza, quest'ultima, che ha fatto ipotizzare che almeno alcune delle più antiche raccolte, delle quali in molti casi abbiamo solo notizia, contenessero indistintamente documenti e disposizioni statutarie, a sottolineare ancora di più l'esigenza di conservare e ribadire, attraverso queste raccolte, i fondamenti giuridici dell'esistenza e della vita dei comuni⁶.

Naturalmente in ogni singola esperienza si potranno cogliere caratteristiche peculiari derivanti da interessi contingenti nei confronti di argomenti che rappresentano motivi di particolare rilievo per la vita di quel determinato comune, ed ecco che, per fare un esempio, i *Registri della Catena* del comune di Savona dedicano oltre 80 carte a documenti relativi al grande bosco che si trovava alle spalle della città⁷.

Ma se il prevalere di una particolare tematica non snatura una raccolta di questo tipo, come dobbiamo considerare, e qui ci troviamo di fronte al primo problema, quei volumi — e penso in particolare al *Liber comunis Parmae iurium puteorum salis*⁸ o al cosiddetto *liber privilegiorum* della stessa città —, dedicati esclusivamente ad un unico argomen-

⁵ P. TORELLI, *Studi e ricerche di diplomazia comunale*, II, Mantova 1915 (rist. anast., Roma 1980), p. 87 (Pubblicazioni della R. Accademia Virgiliana di Mantova, I).

⁶ Quanto ipotizzato da E. MILANO, *Il «Rigestum comunis Albe»*, Pinerolo 1903, pp. VII-IX (Biblioteca della Società Storica Subalpina, XX-XXI), circa la possibilità che in tutti i comuni subalpini i *libri iurium* e i codici statutarie derivino da un registro più antico che comprendeva brani statutarie e documenti, sembra intravedersi anche a Genova, dove gli abitanti di Ventimiglia chiedono che un documento del 1222 venga scritto «in statuto sive in registro comunis Ianue»; a tal proposito cfr. *Liber iurium Reipublicae Genuensis*, a cura di E. RICOTTI, I, Torino 1854, doc. n. 572 (Historiae Patriae Monumenta, VII).

⁷ *I Registri della Catena del comune di Savona*, a cura di M. NOCERA-F. PERASSO-D. PUNCUH-A. ROVERE, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s. XXVI (1986), docc. nn. 35-266, 400-520; anche in «Atti della Società Savonese di Storia Patria», n.s. XXI-XXIII (1986-1987) e Roma 1986 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Fonti, IX-X).

⁸ *Liber communis Parmae iurium puteorum salis correato da altri documenti (1199-1387)*, a cura di E. FALCONI, Milano 1966 (Acta Italica, 10).

to, nei casi specifici i pozzi del sale l'uno, l'acquisto di aree cittadine l'altro?

Se infatti non possiamo non considerare *libri iurium* il *Liber Albus* e il *Liber Blancus* di Venezia, due volumi contenenti la documentazione relativa all'Occidente il primo, all'Oriente il secondo⁹, perché fanno parte, insieme ad altre raccolte, di un unico *liber* ideale e la divisione in più registri parrebbe dovuta a ragioni di ordine pratico, non così agevole risulta invece classificare altre raccolte settoriali, come appunto i due manoscritti parmigiani, che solo se, come nel caso veneziano, si potrà dimostrare che erano parte di un progetto più ampio e le cui finalità collimano con quelle caratteristiche dei *libri iurium* potranno essere considerati tali, ma se il loro unico intento era quello di raccogliere, ad esclusivo scopo di conservazione e di uso pratico, documenti relativi ad un argomento di particolare interesse per il comune tali non sono sicuramente.

Se le ragioni che hanno portato alla realizzazione di queste raccolte, così diffuse nell'Italia centro-settentrionale, sembrano essere comuni a quasi tutte le esperienze, peculiari ed uniche, o limitate comunque ad aree ben definite ed omogenee, ad esempio la zona padana, saranno invece le situazioni politiche contingenti che hanno generato la necessità di dare ad esse vita in momenti diversi nelle diverse località e che dovranno essere individuate caso per caso, senza sottovalutare particolari evenienze, quali ad esempio la presenza dei podestà itineranti, che potrebbero averle veicolate da una zona all'altra.

Esaminato il contenuto si comprende comunque immediatamente come queste raccolte non possano essere considerate né registri né cartulari, tramandando esse non solo la documentazione di cui il comune è l'autore, caratteristica dei registri, ma anche quella di cui è destinatario, propria dei cartulari, ma partecipino dell'una e dell'altra categoria, il che ha provocato negli studiosi non poche incertezze terminologiche¹⁰.

Abbiamo detto che solo il contenuto può essere un elemento discriminante: infatti non ci possono venire in aiuto elementi diplomatici né codicologici.

Dal punto di vista diplomatico le caratteristiche formali dei docu-

⁹ Cfr. L.F. TAFEL-G.M. THOMAS, *Der Doge Andreas Dandolo und die von demselben angelegten Urkundensammlungen zur Staats- und Handelsgeschichte Venedigs*, in «Abhandlungen der k. bayerischen Akademie der Wissenschaften», III, cl. VIII, 1 (1885), in particolare p. 25; G. MONTICOLO, *I manoscritti e le fonti del diacono Giovanni*, in «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano e Archivio Muratoriano», 9 (1890), p. 212 e seguenti.

¹⁰ Su questo argomento cfr. A. ROVERE, *I «Libri iurium» ... cit.*, p. 163.

menti possono variare anche di molto a seconda delle diverse esperienze: solitamente infatti constatiamo una compresenza di originali, copie autentiche e copie semplici, in rapporto numerico diverso a seconda dei casi, ma non sono infrequenti volumi esclusivamente di copie semplici, mentre esistono rari esemplari che tramandano tutta la documentazione in originale.

E veniamo ora all'aspetto codicologico. Fino a questo momento abbiamo parlato di volumi, quindi sembra evidente che una caratteristica fondamentale sia la forma di codice, in realtà nei nostri archivi si trovano fascicoli sciolti, che in piccolo o parzialmente rispecchiano le caratteristiche contenutistiche sopra elencate: l'abitudine di tenere a lungo i fascicoli sciolti prima della legatura ha fatto sì che in alcuni casi questi non abbiano mai raggiunto la forma di codice e siano così andati più facilmente incontro alla dispersione nel passato, all'oblio oggi, dimenticati e ignorati tra altre carte. Mentre infatti nel caso dei volumi il censimento e l'identificazione sono ormai a buon punto, almeno per i grossi centri, è probabile che fascicoli destinati a far parte di un *liber* o che rappresentano essi stessi un *liber iurium*, una miniraccolta di un piccolo comune, non siano ancora stati riconosciuti ed identificati come tali¹¹.

Definito così l'oggetto del nostro studio, restano ora da individuare le linee di ricerca da seguire e conseguentemente i problemi da affrontare nell'analisi di queste fonti, che si prestano a chiavi di lettura diverse a seconda dell'interesse specifico di chi se ne occupa: si tratta infatti di fonti di primaria importanza dal punto di vista storico, paleografico, diplomatico, giuridico e codicologico. Il nostro approccio dovrà essere necessariamente limitato all'aspetto diplomatico e, ma solo per alcuni riscontri, a quello giuridico, toccando marginalmente l'area codicologica.

Volutamente non ho limitato il mio intervento ad un arco cronologico definito e ad un'area geografica ben precisa. Le metodologie di analisi sembrano infatti essere comuni a tutte le raccolte, a qualsiasi epoca appartengano — quindi a partire dalla metà del secolo XII fino ad arrivare all'epoca moderna — o per quanto a lungo nel tempo si protragga-

¹¹ Ad esempio per Noli cfr. *Documenti nolesi*, a cura di B. GANDOGLIA, in «Atti e Memorie della Società Storica Savonese», II (1889), p. 556; *Un restauro documentario. Le pergamene di Noli*, in *Quaderni della Sovrintendenza archivistica per la Liguria*, Noli 1979. I due spezzoni conservatici presso l'archivio comunale (un terzo si trova nell'ARCHIVIO DI STATO DI GENOVA, *Paesi*, n. 354) passano sotto il nome di cartulari del notaio Secondo, del 1217, e del notaio Montanario del 1290, ai quali si deve la scritturazione.

no, anche se, naturalmente, in ogni esperienza si potranno cogliere aspetti particolari che andranno affrontati caso per caso.

Per quanto riguarda invece l'estensione territoriale, pur essendo il fenomeno dei *libri iurium* propriamente detti tipicamente comunale, e per questo finora ho parlato quasi sempre di comuni riferendomi agli enti promotori, ritengo tuttavia che le metodologie di analisi e le problematiche che ne derivano siano, almeno in buona parte, comuni anche ai cosiddetti *libri rossi* o *privilegiatorum*, caratteristici dell'Italia meridionale, ma anche di alcune località quali Aosta, Portovenere, Rapallo¹², che, analogamente alle città del *Regnum*, non godevano di piena autonomia politica e legislativa, e che dagli *iurium* si differenziano proprio, a quanto risulta dalla mia esperienza, dal punto di vista contenutistico e per le diverse, ma a ben guardare forse non molto, finalità ideali, presentando tuttavia con essi punti di contatto per quanto concerne le modalità di redazione, pur in un contesto notaio-autorità, raccolta-autorità radicalmente diverso.

Non mi è quindi sembrato fuor di luogo, quando Franco Magistrale mi ha gentilmente invitato a parlare dei *libri iurium* (e di questo lo ringrazio molto), portare la mia esperienza, limitata sostanzialmente a produzioni proprie dell'Italia centro-settentrionale, a confrontarsi con quella di chi opera su prodotti di un clima politico-istituzionale profondamente diverso, nella certezza che, al di là delle differenze, si possano trovare punti di contatto soprattutto sul modo di affrontare queste raccolte e sui filoni di ricerca che è possibile seguire, pur emergendo sicuramente dalle due diverse esperienze problematiche proprie.

È fondamentale per la conoscenza di raccolte di questo tipo cercare di studiarne le modalità di redazione e lo sviluppo nel tempo.

All'origine vi è quasi sempre un mandato della pubblica autorità, di cui, nei casi fortunati, veniamo a conoscenza attraverso il prologo o le sottoscrizioni notarili che ne fanno menzione: podestà, podestà e consiglio, consiglio, Capitani del Popolo, Anziani etc., oppure una disposizione statutaria.

In genere a questo fa seguito una fase di raccolta del materiale, talora limitata alle carte già conservate presso l'archivio, talaltra completata con la ricerca di documenti di particolare interesse in altre città, operazioni

¹² *Le Livre Rouge de la Cité d'Aoste*, a cura di A.A. LETEY-VENTILATICI, Torino 1956; G. BARNI-A.M. PIEDIMONTE-M.T. SILLANO, *Il «Libro Rosso» del comune di Rapallo*, Milano 1979-1980; per il *Liber privilegiorum Portus Veneris* cfr. C. MANFRONI, *L'archivio comunale di Portovenere (Note e Appunti)*, in «Giornale Storico e Letterario della Liguria», I (1900), pp. 10-11.

che in molti luoghi vengono affidate a commissioni di saggi e giurisperiti o comunque ad una persona che sovrintenda al lavoro del notaio. Elementi paleografici, diplomatistici e codicologici permettono di enucleare il risultato di questa ricerca e raccolta iniziali dal resto del manoscritto: la scrittura è più curata e posata — troviamo ottimi esempi di testuale italiana — in qualche caso tutta dovuta alla stessa mano, i documenti sono in genere tramandati in copia, spesso autentica, rappresentando una netta minoranza gli originali, quasi sempre dei documenti più recenti, e sono stati frequentemente ordinati cronologicamente o per materia; i fascicoli si presentano omogenei per dimensioni, numero di carte, squadratura e lineatura, specchio di scrittura, parole di richiamo, numerazione¹³.

Qualora poi la compilazione venga continuata nel tempo, la prosecuzione presenta caratteri estrinseci completamente diversi: le mani cambiano più frequentemente e le scritture rientrano nel filone delle notarili, tracciate con *ductus* più o meno rapido, c'è una netta prevalenza di originali, non vi si intravede più alcun ordinamento e anche quello cronologico, che sembrerebbe consequenziale all'accrescimento nel tempo, è spesso spezzato da documenti rintracciati in un secondo momento o dall'aggiunta di più antichi accanto ad altri relativi allo stesso argomento, i fascicoli sono spesso variabili per dimensioni e numero delle carte, lo specchio di scrittura e il numero delle righe, mentre quasi sempre scompaiono la numerazione e le parole d'ordine.

Per quanto invece riguarda lo sviluppo nel tempo, in primo luogo è fondamentale cogliere il momento di inizio, compito che in qualche caso risulta agevolato dalla presenza di un prologo, nel quale generalmente, oltre alle ragioni che hanno portato alla realizzazione — e sono quasi sempre quelle di ordine pratico —, vengono indicati il nome delle autorità che hanno emesso il mandato e la data del mandato stesso, che sarà più o meno coincidente con l'inizio della compilazione. In mancanza del prologo possono venirci in soccorso le sottoscrizioni e le autentiche notarili nelle quali si fa riferimento al mandato ricevuto.

In assenza di indicazioni dirette è necessario ricorrere a congetture

¹³ In qualche caso questa fase di «travaso» nel volume della documentazione in pergamena conservata nell'archivio o comunque già in possesso del Comune, che spesso è completata con la ricerca e la raccolta del materiale documentario relativo alla «storia» più remota o più prossima del Comune in altre sedi (cartulari notarili, archivi comunali di altre città), rappresenta l'unico momento, non essendo il volume aggiornato nel tempo con aggiunte successive: questo avviene ad esempio ad Asti, Mondovì, Tortona, Camerino. Inoltre in alcune raccolte il nucleo iniziale è formato dalla trascrizione integrale di un precedente manoscritto, che spesso non ci è pervenuto.

basate sulla possibilità, spesso abbastanza remota, di conoscere il periodo di attività dei notai che hanno partecipato alla redazione, sempre che la parte più antica della compilazione non sia, come spesso avviene, in copia semplice, nel qual caso due elementi ci possono essere di aiuto: le caratteristiche della scrittura, che però ci forniranno, nella migliore delle ipotesi, solo l'indicazione di un ventennio-venticinquennio nel quale collocare questo momento, e le date dei documenti.

Gli atti più recenti del nucleo iniziale rappresentano infatti un punto di riferimento che, se confermato dalle caratteristiche grafiche, potrebbe essere abbastanza prossimo al momento di inizio. Nel caso invece ci sia pervenuta solo una copia della più antica raccolta l'unico elemento da prendere in considerazione è la data dei documenti.

Stabilito così, con maggiore o minore precisione, il momento di avvio e isolato il nucleo iniziale, le date dei mandati richiamati nelle copie autentiche o negli originali estratti da notai diversi dai rogatari, o la data degli stessi originali, che, sempre che non si tratti di un *liber* in copia semplice, sono abbastanza frequenti nella seconda parte, permetteranno di studiare i ritmi di redazione e di evidenziare così momenti di attività e periodi, talvolta anche abbastanza prolungati, di stasi, mentre attraverso un esame contenutistico dei documenti si potranno cogliere eventuali deviazioni, dovute in primo luogo a cambiamenti del clima politico e che si verificano spesso dopo lunghi periodi in cui il *liber* viene abbandonato, da quei temi verso i quali si erano appuntati gli interessi degli ideatori della raccolta.

Solo esaminando attentamente, tenendo nel debito conto e combinando tutti gli elementi di cui si è appena parlato, senza dare nulla per scontato, si potranno mettere in luce aspetti particolari che sfuggono ad un'analisi più frettolosa e superficiale.

Un tipico esempio è rappresentato dal *Registrum Magnum* del comune di Piacenza¹⁴: gli editori non hanno prestato attenzione alla presenza di due serie di numerazioni di alcuni fascicoli sparsi nel manoscritto e di altrettanto sporadiche parole di richiamo, che, nell'attuale configurazione non coincidono con l'inizio del fascicolo seguente e che sono invece spie eloquenti che la definitiva struttura del *liber* congloba in sé, totalmente o parzialmente, due precedenti raccolte, smembrate e inglobate nella più recente, per meglio adattarsi alla disposizione che il redattore del nuovo *liber* aveva voluto dare ai documenti.

¹⁴ Il *Registrum Magnum del comune di Piacenza*, a cura di E. FALCONI-R. PEVERI, Milano 1984-1986; per una più dettagliata descrizione della struttura del registro cfr. A. ROVERE, *I «libri iurium»* ... cit., pp. 178-179.

Comunque, indipendentemente da ciò, un'analisi dei tempi e delle modalità di redazione avrebbe permesso di cogliere queste anomalie e di ricostruire con l'ausilio degli elementi codicologici l'esatta composizione del volume, enucleando le raccolte più antiche, da studiarsi poi a loro volta separatamente.

Le *completiones* e le autentiche notarili rappresentano un altro elemento di considerevole importanza sia per ricostruire il panorama delle fonti alle quali i redattori attingono, non ultime eventuali raccolte più antiche e oggi perdute, sia e soprattutto per cogliere l'atteggiamento dei notai e dei cancellieri nei confronti della redazione su *liber* rispetto a quella su pergamena.

Sulla base dell'esperienza acquisita sembra evidenziarsi tutta una gamma di procedure: da quelle più complesse di Viterbo, dove il momento fondamentale del processo di autenticazione è rappresentato dalla lettura del documento «coram iudice, presentibus, legentibus et videntibus viris litteratis», e di Savona e Siena dove l'«exemplum insinuatatum fuit domino (o coram domino) vicario domini potestatis», oppure «coram iudice o potestate», che corrisponde ad una forma di notifica o di presentazione della copia alla pubblica autorità, per giungere a quelle semplificate al massimo dei documenti savonesi scritti da cancellieri, che, in forza della carica che ricoprono, si limitano alla dichiarazione, priva del *signum* tabellionale «Ego (...) notarius et cancellarius communis Saone», seguita talvolta da «registravi, extraxi o scripsi».

Ogni *liber* andrà quindi esaminato sotto questo aspetto, sia allo scopo di evidenziare omogeneità o disomogeneità tra notai, pur regolarmente muniti di mandato, e cancellieri nei confronti della raccolta, riscontrabile soprattutto attraverso le procedure di autenticazione, sia per cogliere eventuali variazioni del rapporto tra notaio e cancelliere e il *liber*, sempre attraverso i mutamenti dei processi di autenticazione, che devono in ogni caso essere confrontati con la coeva produzione su pergamena allo scopo di accertare che non si tratti di un'evoluzione più generale nella prassi notarile e cancelleresca.

Si potranno così cogliere gradi di maggiore o minore libertà anche variabili nel tempo nell'ambito della stessa raccolta, strettamente connessi con la figura dei redattori e con le diverse garanzie di genuinità e di autenticità che il registro, proprio per essere compilato per volere della pubblica autorità e conservato in luoghi che ne garantivano l'integrità, offriva rispetto alle pergamene sciolte.

E proprio in rapporto a queste ultime, pur conservate anch'esse negli archivi comunali, il *liber* gode di una diversa considerazione. Si è infatti

già evidenziato in altra sede come per alcune località — Savona, Genova, Ceva, Siena, Corneto — esso rappresenti nella sua globalità un *autenticum*; ciò emerge non solo dai riferimenti presenti nei prologhi al valore pari all'originale che deve attribuirsi a tutto ciò che nel *liber* è contenuto, quindi in qualsiasi forma — originale, copia autentica, copia semplice — sia tramandato, ma anche dall'estrazione di copie autentiche da copie semplici in essi contenute¹⁵, il che tra l'altro evidenzia l'importanza delle indagini nei *Diplomatici* conservati negli archivi e di cui parleremo più dettagliatamente in seguito.

E che il *liber* rappresentasse una fonte indiscussa di garanzia anche per quegli atti che vi erano conservati in copia semplice è dimostrato ad esempio per Genova dalla protesta presentata nel 1170 dal marchese Enrico di Savona¹⁶ in seguito al mancato inserimento nel registro di alcune clausole della convenzione da lui stipulata con i Genovesi nel 1155, in esso riportata in copia semplice¹⁷.

Questa particolare considerazione nella quale il *liber* era tenuto, strettamente connessa alle garanzie di genuinità e integrità di cui abbiamo appena parlato, apre la via ad un filone di ricerca ancora tutto da affrontare. Sembrerebbe infatti da alcuni indizi che queste raccolte rappresentino per così dire una fonte privilegiata di copie, assimilabile, sotto questo aspetto e con le dovute cautele, ai protocolli notarili, matrici di originali.

Così come la *publica fides* del notaio garantiva ai cartulari conservati presso di lui e, alla sua morte, presso un altro notaio o in un particolare archivio, piena credibilità e la possibilità di estrarne in qualunque momento originali, anche ad opera di un altro notaio, sempre dietro diretto mandato della pubblica autorità, allo stesso modo le massime istituzioni cittadine e il particolare luogo di conservazione offrivano ampie garanzie a tutto ciò che era conservato nei *libri iurium*, ai quali si poteva attingere per trarne copie perfettamente autentiche pur da copie semplici in essi tramandate.

¹⁵ In particolare questo si verifica a Savona, dove copie autentiche vengono estratte da copie semplici contenute nel *Primo Registro della Catena*, in una delle quali il notaio dichiara di averla estratta «de originali registro privilegiorum» e di averla collazionata «cum originali predicto» (cfr. *I Registri della Catena ... cit.*, I, doc. n. 120 e note introduttive allo stesso).

¹⁶ Cfr. *I Libri iurium della Repubblica di Genova*, I/1, a cura di A. ROVERE, Genova 1992, doc. n. 222 (Fonti per la storia della Liguria, II); anche Roma 1992 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Fonti, XIII): «Quod ideo factum est quoniam cum inde marchio ante predictos consules querimoniam fecisset, allegans quod in registro hec minus scripta fuerant de conventionem quam ei consules comunis fecerant atque firmaverant».

¹⁷ *Ibid.*, doc. n. 180.

Un'ulteriore conferma di questo parallelismo è rappresentata dall'annotazione nel *liber iurium* IX di Genova, del XV secolo, tutto in copia semplice, che ammonisce, a proposito di un documento, «nemini fiat copia huius sentencie donec corrigatur»¹⁸ e da quattro documenti relativi ad una controversia tra il comune di Genova e il marchese Antonio del Carretto del 1280, redatti in forma di originale, nel cosiddetto codice *Vetustior*, il più antico *liber iurium* genovese pervenutoci, e cassati con linee oblique. In margine ad ognuno è ripetuta in forma praticamente identica l'annotazione, preceduta dalla data: «Cassatum est dictum instrumentum (o dictus processus) de mandato dominorum Oberti Spinule et Oberti Aurie, capitaneorum comunis et populi Ianuen(sis), ex forma instrumenti seu laudis, scripture manu Benedicti de Fontanegio notarii», seguito dalla data e dai nomi dei testimoni¹⁹. In questa circostanza non era quindi sufficiente la semplice cassatura ad opera del notaio, come nei casi di errori materiali dello stesso, ma, analogamente a quanto spesso si riscontra nei cartulari notarili, uno specifico mandato della pubblica autorità, riportato, sia pure in forma sintetica, accanto a ciascun documento cassato, si rendeva necessario per annullarne gli effetti giuridici, così come un analogo mandato ne aveva determinato l'inserimento nel registro.

Abbiamo parlato dell'atteggiamento dei notai e cancellieri nei confronti del *liber*, ma la loro figura deve essere studiata anche sotto altri aspetti per i quali però l'indagine si presenta piuttosto complessa e per questo finora raramente affrontata.

Innanzitutto risulta difficile, anche se è un tentativo che dovrà essere fatto, spiegare le ragioni per cui in alcuni luoghi la redazione viene affidata a notai, in altri a cancellieri, o a cancellieri che si alternano a notai o ancora in un primo tempo a notai, poi a cancellieri, così come solo l'eventuale conservazione dei cartulari dei notai impegnati nella realizzazione dei *libri iurium* potrà permettere di constatare se essi operavano abitualmente per il comune, anche al di là di questo compito specifico, mentre sarebbe importante riuscire a definire i rapporti che li legavano alle istituzioni cittadine, in particolare un rapporto funzionale.

Ma viene spontanea un'altra domanda circa l'operato di questi com-

¹⁸ Cfr. *l'Introduzione a I libri iurium della Repubblica di Genova*, a cura di D. PUNCUH-A. ROVERE, Genova 1992, p. 165 (Fonti per la storia della Liguria, I); anche Roma 1992 (Pubblicazione degli Archivi di Stato. Fonti, XII).

¹⁹ *Ibid.*, p. 67.

pilatori, notai o cancellieri che siano: qual'era il grado di libertà con il quale potevano operare? E in particolare a chi era affidato il compito di scegliere la documentazione da inserire?

Per alcune città siamo a conoscenza di apposite commissioni di saggi e giurisperiti, nominati con il compito di rintracciare, procurare e scegliere la documentazione da inserire nella raccolta e di sovrintendere al lavoro. Questo avviene sicuramente a Firenze, Siena, Genova, Brescia, Reggio Emilia e Todi, mentre a Bologna della commissione facevano parte, sulla base di una disposizione statutaria, due giudici e tre notai, gli stessi ai quali era affidata la scritturazione, e che dovevano essere «de melioribus et legalioribus», ma anche «tales qui optime sciunt scribere»²⁰. Per Siena in particolare era stato preparato un repertorio degli atti da inserire nella prima parte del *Caleffo Vecchio*, collocato all'inizio del manoscritto. In esso però non compaiono documenti, pur presenti in questa parte, mentre ve ne sono segnati due che non vi figurano, ma per i quali alle carte corrispondenti era stato lasciato lo spazio bianco. È quindi probabile che tale repertorio rappresenti il risultato di un lavoro di scelta e di ricerca della documentazione da riprodurre e che servisse da guida a chi doveva compilare il volume, fatta salva la libertà, forse però ancora una volta non del redattore ma della commissione, di aggiungere documenti non contemplati in esso²¹.

Non sempre però il compito dei notai e dei cancellieri si riduceva a quello, puramente formale, di trascrizione e convalida dei documenti, la cui organizzazione e disposizione era suggerita da altri. Già abbiamo visto che a Bologna gli stessi notai facevano parte della commissione e una certa autonomia sembra avere avuto a Genova, dove pure nel 1233 aveva operato una commissione, Nicolò di San Lorenzo, il notaio al quale, nel 1253, era stato affidato il compito di scrivere in un unico volume ciò che si trovava disperso in molti; anche se il prologo indica nel notaio un semplice scriba «ad que scribenda magister Nicolaus de Sancto Laurentio, sacri palatii notarius, fuit constitutus», la sua occasionale dichiarazione in un'autentica «ab illis que inveni scripta»²², sembra rivelare una partecipazione diretta alla ricerca e alla scelta dei documenti ancora «attuali», rispondenti cioè alla realtà politica del momento, tramandati dalle più antiche raccolte.

Ancora una volta emerge quindi l'importanza non solo di leggere

²⁰ A. ROVERE, *I «libri iurium» ... cit.*, p. 171.

²¹ *Ibid.*, pp. 169-170.

²² Cfr. *I Libri iurium della Repubblica ... cit.*, *Introduzione*, schema generale e doc. n. 667.

con attenzione le autentiche, soprattutto in presenza di pluralità di registri o di raccolte perdute, e di prendere in considerazione elementi interni, ma anche di estendere la ricerca ad altre fonti.

E tra i vari tipi di fonte di particolare importanza per il nostro scopo sono sicuramente quelle statutarie, in qualche caso quelle annalistiche e cronachistiche, ma soprattutto i *Diplomatici*. Essenziale, anche se sicuramente faticosa, risulta un'indagine completa in questi fondi per approfondire in più direzioni la conoscenza delle nostre raccolte.

Un confronto tra i documenti tramandati nel registro e le pergamene, nei casi fortunati anche gli inventari medievali delle stesse, potrà evidenziare eventuali omissioni, che, se troveranno una spiegazione, che vada oltre la banale dimenticanza, aiuteranno a meglio comprendere gli interessi e le finalità particolari di coloro che hanno voluto e guidato la compilazione²³.

È poi possibile rintracciare documenti in originale o in copia scritti su mandato della stessa autorità che ha dato il via al *liber* e dai quali derivi l'esemplare sul registro: si tratta di redazioni intermedie su pergamena, dettate da motivi di ordine pratico, utili per comprendere i processi attraverso i quali si arrivava alla stesura definitiva.

Questo quindi per quanto sta a monte delle raccolte, ma attraverso le autentiche delle copie su pergamena da esse derivate nei secoli successivi potremo raccogliere un buon numero di dati circa i luoghi di conservazione, dei quali ci possono fornire notizia anche disposizioni statutarie, le denominazioni attraverso le quali erano identificati e che spesso sono variabili nel tempo, la loro utilizzazione, sulla base dei nomi e delle funzioni di coloro che hanno rilasciato il mandato di fare le copie, infine, e ne abbiamo già parlato, sulla considerazione in cui erano tenuti, soprattutto attraverso le estrazioni di copie autentiche da copie semplici nel *liber*.

E in ultimo, la derivazione da *libri iurium* di copie di documenti non presenti in quelli pervenuti o che presentino varianti talmente significative da consentire l'individuazione di una diversa tradizione, permetterà di scoprire almeno l'esistenza di raccolte ormai perdute, tracce delle quali è possibile trovare anche in fonti cronachistiche e annalistiche, sempre attraverso i riferimenti a documenti presenti *in registro communis*.

²³ L'esame degli inventari medievali conservati a Savona ha permesso non solo di meglio ricostruire le diverse fasi e i successivi momenti di redazione, ma anche di accertare quali documenti, pur presenti nell'archivio al momento della redazione, non sono stati presi in considerazione: cfr. *I Registri della Catena ... cit.*, I, pp. XXIV-XXV, XXVIII-XXIX.

Da quanto si è detto risulta tanto più evidente, se mai ve ne fosse bisogno, l'importanza di pubblicare questi manoscritti e soprattutto di farne un'edizione corretta. Nel passato infatti troppo spesso sono stati di preferenza studiati i singoli documenti come unità a sé stanti, svincolati dal *liber*, trattato alla stregua di un semplice contenitore, paragonabile ad un armadio o ad un sacco nei quali erano conservate le pergamene a cui attingere, e le stesse edizioni integrali, quando non si è trattato di una semplice raccolta di registi, hanno frequentemente privilegiato l'ordine cronologico rispetto alla successione che i documenti avevano nella raccolta, trattando così il manoscritto alla stregua di un fondo pergamenaceo, al quale dare una sistemazione razionale e non come il prodotto di complesse situazioni politiche e istituzionali che avevano determinato in particolari momenti scelte ben precise.

L'edizione deve invece rispettare rigorosamente la successione che i documenti hanno nel manoscritto, senza estrapolare, come avviene nei codici diplomatici, gli inserti, che potranno tuttavia essere evidenziati ad esempio mediante spazi bianchi che, nel corpo del documento, segnino l'inizio e la fine di ogni inserto. Per una migliore consultabilità sarà poi opportuno ricostituire l'ordine cronologico attraverso un repertorio nel quale troveranno posto anche i registi degli inserti e le notizie dei documenti non più rintracciabili.

Al di là di queste differenze trovano piena applicazione le consuete norme comunemente rispettate nelle edizioni documentarie, con una particolare attenzione alla tradizione e all'apparato critico del documento²⁴.

Solo attraverso uno studio globale del *liber*, che individui eventuali derivazioni, non dichiarate, da raccolte precedenti o da particolari fonti, quali i *libri consulatus*, *potestatie* etc., si sarà in grado di collocare ciascun testimone nella giusta posizione nei confronti dell'originale, fermo restando il problema, che, se si presenta in qualsiasi edizione, si fa però

²⁴ Cfr. A. PRATESI, *Una questione di metodo: l'edizione delle fonti documentarie*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XVII (1957), pp. 312-333; ID., *Genesi e forme del documento medievale*, Roma 1979, pp. 99-109. Non ci sembra del tutto convincente una proposta recente — *Progetto di norme per l'edizione delle fonti documentarie*, in «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano», 91 (1984), pp. 491-503, in particolare p. 499 — almeno per quanto riguarda i «cartulari, libri privilegiorum, registri», soprattutto per la proposta di riduzione delle note di commento della tradizione e delle stesse osservazioni introduttive, che invece costituiscono, anche per questa tipologia di fonti, uno degli aspetti fondamentali; appare inoltre di difficile applicazione, anche in considerazione dei costi tipografici, porre la «numerazione progressiva, la data e un brevissimo regesto in corpo minore sul margine esterno delle pagine». La brevità del regesto inoltre rischierebbe, a nostro parere, di compromettere la necessaria completezza: su questo cfr. anche L. PUNCUH-A. ROVERE, *I «libri iurium» dell'Italia comunale: una iniziativa editoriale degli Archivi di Stato*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XLIX (1989), 3, pp. 580-585.

tanto più pressante in quelle di questo tipo, delle copie semplici, alle quali spesso attribuiamo una sigla solo convenzionale [B], non essendo il più delle volte possibile ricostruirne l'esatta posizione.

La produzione documentaria sui *libri iurium* deve poi essere esaminata con maggior cautela rispetto a quella su pergamena, soprattutto in presenza di copie semplici nelle quali sono stati riprodotti anche i *signa* e le sottoscrizioni notarili dell'antigrafo, con il rischio per l'editore di considerare questi testimoni come originali o copie autentiche, qualora manchi il confronto tra l'esemplare tramandato nella raccolta e altre testimonianze grafiche dello stesso notaio.

Nei casi in cui tale confronto non possa essere effettuato per mancanza di pergamene o anche di cartulari dello stesso notaio, si dovrà ricorrere ad elementi interni: il confronto può essere effettuato tra documenti dello stesso notaio variamente dislocati nel manoscritto, ci possono venire in aiuto le stesse autentiche delle copie nelle quali in qualche caso viene fatto riferimento alla scritturazione *in registro*; ultimo elemento, sia pure scarsamente affidabile, per dichiarare l'autenticità di un testimone è il variare della mano rispetto ai documenti precedenti e seguenti.

Naturalmente si tratta sempre di esemplari all'apparenza regolarmente muniti di *completio* o autentica dal momento che, e forse non è superfluo ricordarlo alla luce di recenti edizioni, anche se sembra ovvio, non si può considerare autentica una copia, priva di elementi formali di convalidazione sulla base del riconoscimento della mano del notaio che l'ha scritta, attenzione cioè a non confondere autenticità con autografia.

Per quanto riguarda l'apparato critico, occorre sottolineare che nell'edizione di queste raccolte si pubblica «un testo ben preciso ed individuato, che tramanda una propria lezione che potrà anche divergere dall'originale»²⁵: ne consegue che, a differenza delle consuete edizioni, nelle quali, qualora manchino gli originali, l'editore deve sforzarsi di ricostruire la lezione genuina, in questo caso il testo «autentico» è lo stesso registro e pertanto le varianti degli altri testimoni, quindi anche dell'originale, devono figurare in apparato.

In conclusione, sembra evidente che edizione e studio globale di un *liber* siano strettamente connessi fino al punto che una buona edizione non potrà prescindere da un esame completo, così come alcuni aspetti

²⁵ D. PUNCUH, *Edizione di fonti: prospettive e metodi*, Atti del Congresso «I Liguri dall'Arno all'Ebro», in «Rivista di Studi Liguri», L (1984), p. 219.

della raccolta emergeranno esclusivamente dall'edizione: in particolare solo attraverso l'apparato critico si evidenzieranno con chiarezza eventuali derivazioni da altri testimoni, registri o pergamene che siano, e soprattutto sarà possibile mettere in luce un minore o maggiore rispetto del dettato dei documenti da parte dei singoli redattori.

A questo punto, nel ringraziarvi per la pazienza con la quale mi avete ascoltato, mi auguro di non avere scoraggiato più che stimolato lo studio di queste particolari fonti della nostra storia.

Estretto da:

"I protocolli notariali tra Medioevo ed Età Moderna,
Atti del convegno, Brindisi 12-13 novembre 1992
(*"Archivi per la Storia"*, VI, 1993)